COMUNE DI NURRI

Provincia di SUD SARDEGNA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 24/02/2021

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.

L'Organo di Revisione del Comune di Nurri, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 28/01/2019;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";*
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo …"*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche … adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

  b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";*

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020[1]) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Responsabili dei Seervizi comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 22/02/2021 è stato approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2021/2023;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 15.02.2021 avente ad oggetto *"Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2022/2023"* unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 23.730,00 rispetto al limite di legge pari a euro 70.160,95
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

DESCRIZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spesa personale in servizio Cod. 1 - 01	451.047,20	451.047,20	451.047,20
Spesa personale straordinario Antincendio	23.730,00	23.730,00	23.730,00
Spesa assunzione art.110 c. 1	33.943,29	33.943,29	33.943,29
IRAP	24.833,00	28.785,85	28.785,85

Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	**538.553,49**	538.553,49	538.553,49
oneri rinnovi contrattuali 2009 - oneri rinnovi CCNL 2018 - vacanza contrattuale 2021	10.264,00 11.761,00 2.156,00	10.264,00 11.761,00 2.156,00	10.264,00 11.761,00 2.156,00
- spese consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- incentivi progettazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	488.372,49	488.372,49	488.372,49

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 70.160,95 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Nurri si colloca nella fascia demografica lett. c) (popolazione da 2000 a 2999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 2077;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta al 16,86% , al di sotto (o mediana o al di sopra) della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,60%, come riportato nella sottostante tabella:

LIMITE SPESA PERSONALE ANNO 2021 D.M. 17 marzo 2020	Verifica rispetto limiti di spesa di personale		
Calcolo media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati			
Rendiconto E.F.	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ENTRATE			
Titolo I	809.178,87	853.673,40	855.866,54
Titolo II	1.493.903,56	1.619.379,58	1.670.662,47
Titolo III	197.204,58	172.737,98	174.131,20
Totale entrate accertate	2.500.287,01	2.645.790,96	2.700.660,21
Totale	7.846.738,18		
Media entrate primi 3 titoli 2017-2018-2019	2.615.579,40		
Meno fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in Bilancio di previsione 2019	41.796,48		
Media entrate primi 3 titoli 2017-2018-2019 al netto fondo crediti ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA	2.573.782,92		
TOTALE SPESA PERSONALE 2019	434.009,39		
TOTALE SPESA PERSONALE 2018	463.920,38		
CALCOLO VALORE SOGLIA STABILITO DAL D.M. RAPPORTO EFFETTIVO SPESE PERSONALE/ENTRATE CORR. NETTE	16,86		
PERCENTUALE FASCIA c) comuni da 2.000 a 2.999	27,60		
INCREMENTO MASSIMO IPOTETICO SPESA 2021 (25%)	115.980,10		
INCREMENTO MASSIMO IPOTETICO SPESA 2022 (28%)	129.897,71		
INCREMENTO MASSIMO IPOTETICO SPESA 2023 (29%)	134.536,91		

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Nurri ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella tabella sopra indicata;

  risulta pertanto possibile utilizzare tale importo anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla tabella 2) del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento di cui alla tabella 1) dell'art. 4 del medesimo decreto;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato di:

  n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C per una spesa complessiva di € 30.924,07;

  -" assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e di contenimento della spesa del personale così come segue:

n. 3 Operai a tempo determinato (per la durata di mesi 3) per una spesa complessiva presunta di Euro 23.730,00 (assunzioni da effettuarsi tramite ASPAL) per interventi di protezione civile, (lotta agli incendi- alluvioni ecc);

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico ai sensi dell'art. 110 c. 1 del 267/2001 per una spesa complessiva presunta di Euro 33.943,29 (spesa esclusa dal limite del lavoro flessibile previsto dall'art. 9 del D.M. 78/2010."

nel rispetto dei vincoli assunzionali precedentemente citati;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

vista l'attestazione, riportata nella proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 15.02.2021, del responsabile dell'area finanziaria in relazione alla sostenibilità finanziaria per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo tecnico Cat. D1 (art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000) e n. 1 Istruttore amministrativo categoria C1;
per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta, il revisore

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

che "come indicato successivamente dalla stessa Corte dei conti, in via interpretativa eventuali assunzioni di personale, in costanza di esercizio provvisorio, potranno essere sostenute solo se contenute nel limite dei dodicesimi. "Al di là di tale limite, come detto sopra, possono essere sostenute le sole spese tassativamente elencate dall'art. 163, comma 5, Tuel, tra le quali non rientrano le spese in questione;

che il disposto dall'art. 9, commi 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* del Dl. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016, prevede il divieto di assunzione di personale nel caso di mancata approvazione e trasmissione, nei termini di legge, dei principali documenti di bilancio (previsionale e rendiconto e bilancio consolidato).

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 ;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 15.02.2021.

L'Organo di Revisione

_____